

b) e comma 2, secondo periodo, della L. n. 157/1992, nonché dell'art. 19, commi 1 e 1 bis, della L. reg. sic. n. 337/1997 e ss.mm.ii.;

b) la preapertura della caccia al 1° settembre 2014 alla specie **Coniglio selvatico** (art. 4 All. "A"), in difformità dal 'parere sfavorevole ISPRA, in assenza di preventiva predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati, senza l'osservanza di rigorosi criteri di gestione correttamente indicati dall'ISPRA (in proposito cfr. V. Trocchi e F. Riga (a cura di), 2005 - "I Lagomorfi in Italia. Linee Guida per la conservazione e la gestione". Ministero Politiche Agricole e Forestali - I.N.F.S. Documenti Tecnici, 25:1-128) e senza previsione di limite massimo di carniere stagionale;

c) la chiusura del prelievo venatorio della specie Beccaccia al 31 gennaio 2015 anziché al 31 dicembre 2014 (art. 4 All. "A"), in contrasto con i dati più recenti sulla situazione della specie (citati sopra pagg. 18, ultimo capoverso, e segg.), con il principio di precauzione in materia ambientale, nonché nonchè in difformità rispetto al parere sfavorevole dell'ISPRA;

d) la mobilità dei cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in n. 4 AA.TT.CC. (v. art. 1 dell'Allegato "A" al calendario "Luoghi di caccia"), in violazione dei principi informatori della legge quadro nazionale, di rango costituzionale, dello stretto legame territorio-cacciatore e della gestione programmata della caccia negli AA.TT.CC. regionali (art. 14 L. n. 157/1992);

e) il prelievo venatorio nei Siti Natura 2000/IBA **in assenza di preventiva tabellazione** (cfr. art. 12 All. "A" al calendario), in contrasto